

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale
9^a legislaturaStruttura amministrativa competente:
U.P. Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV)Presidente
Vicepresidente
Assessori

Luca	Zaia	P	A
Marino	Zorzato		
Renato	Chisso		
Roberto	Ciambetti		
Luca	Coletto		
Maurizio	Conte		
Marialuisa	Coppola		
Elena	Donazzan		
Marino	Finozzi		
Massimo	Giorgetti		
Franco	Manzato		
Remo	Sernagiotto		
Daniele	Stival		

Segretario

Mario

Caramel

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n.**del**

OGGETTO: Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione la Giunta regionale, prende atto del parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 luglio 2013 per fornire alcune linee di indirizzo applicativo agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti per la VAS a seguito della Sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale.

Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Come noto, la Corte Costituzionale con Sentenza n. 58/2013 ha:

- dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture);
- dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), nella parte in cui aggiunge la lettera b) del comma 1-bis all'art. 14 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture).

È necessario, pertanto, fornire alle autorità procedenti (enti pubblici e soggetti privati) alcune linee guida e alcuni chiarimenti.

Al riguardo, la Commissione regionale VAS, istituita con la Legge Regionale n. 4/2008 art. 14, nella seduta del 2 luglio 2013, ha espresso il Parere n. 73 avente ad oggetto "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

Con questo parere la Commissione VAS ha inteso :

1. prendere atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013, e darne seguito, per la parte che dichiara l'illegittimità costituzionale della lettera a) del citato art. 40 della L.R. 13/2012;
2. prendere atto delle ipotesi di esclusione dall'applicazione della procedura VAS di cui alla DGR 791/2009;
3. prendere atto delle ipotesi di esclusione formulate con il parere n. 84 del 03.08.2012 e recepite dalla Giunta regionale con la DGR n. 1646 del 7 agosto 2012;
4. incaricare la competente struttura regionale a porre in essere soluzioni atte ad affrontare la rilevante quantità di richieste di Verifica di Assoggettabilità per i piani attuativi. In particolare, creando, al proprio interno, una "task-force" e prevedendo specifici accordi con gli enti locali per il coordinamento dell'istruttoria della valutazione degli strumenti attuativi del territorio comunale, qualora necessario/richiesto;
5. proporre alcuni criteri, indirizzi operativi per la verifica di assoggettabilità degli strumenti attuativi come esplicitati nel parere;
6. proporre come nuova fattispecie di esclusione alla Verifica di Assoggettabilità, le varianti ai PUA già valutati e già convenzionati che comportino esclusivamente limitate modifiche al sistema infrastrutturale, agli standard urbanistici e al sistema insediativo.

Pertanto, si propone di prendere atto del Parere della Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale individuata dall'art. 14 della LR 4/2008, per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e/o Programmi, n. 73 del 2 luglio 2013, **Allegato A** alla presente deliberazione e parte integrante della stessa, al fine di fornire agli operatori del settore siano essi soggetti pubblici, proponenti privati o professionisti, alcune linee di indirizzo volte a regolare sia le ipotesi di esclusione dalla procedura VAS sia il coordinamento delle valutazioni tra diversi strumenti pianificatori/urbanistici, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 31.03.2009;

VISTO il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

VISTO l'art. 5 della L. 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni del D.L. 13 maggio 2011, n. 70;

VISTO l'art. 40 della L.R. 13/2012;

VISTO il Parere della Commissione regionale VAS n. 84 del 3 agosto 2012 e la Deliberazione della Giunta regionale n. 1646 del 7 agosto 2012;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 58 del 25 marzo 2013;

VISTO il Parere della Commissione regionale VAS n. 73 del 2 luglio 2013;

DELIBERA

1. di prendere atto e fare proprio, per i motivi in premessa esplicitati, il Parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione Regionale VAS, (**Allegato A**) al presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet <http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Coordinamento+commissioni+VAS++VINCA+NUVV/VAS.htm>;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Luca Zaia